ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-361 del 26/01/2022

Oggetto RINNOVO CON VARIANTE DI CONCESSIONE DI

PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL FIUME SANTERNO AD USO IRRIGUO IN LOCALITA' SAN PROSPERO IN COMUNE DI IMOLA (BO). DITTA: COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA

SCRL. PRATICA: BOPPA1045

Proposta n. PDET-AMB-2022-353 del 26/01/2022

Struttura adottante Servizio Gestione Demanio Idrico

Dirigente adottante DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno ventisei GENNAIO 2022 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile del Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n.
 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 609/2002 e 1325/2003; nn. 1274, 2242 e
 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le d.G.R. nn. 1415,
 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo;
- la d.D.G. Arpae n. 78/2020 di revisione dell'assetto organizzativo analitico, come recepita dalla d.D.T. Arpae n. 577/2020; la d.D.G Arpae n. 101/2020 relativa alla copertura dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione demanio idrico;

PRESO ATTO che con domanda prot. 86514 del 25/10/2004 presentata ai sensi del R.R. 41/2001, l'azienda Cooperativa Trasporti Imola Scrl, c.f. 00287060370 ha richiesto il rinnovo della

concessione di derivazione da acque superficiali dal Fiume Santerno nel Comune di Imola (BO), località San Prospero, ad uso irriguo, con scadenza al 11 novembre 2004, assentita con det. 3152 del 12/11/1974 e successivo cambio di titolarità det. 4947 del 31/07/1984 (cod. pratica BOPPA1045;

DATO ATTO che la domanda è stata sottoposta al procedimento di concessione di derivazione da acque sotterranee ai sensi degli art. 27 e 31, r.r. 41/2001;

considerato che:

- il prelievo è stato esercitato legittimamente dopo la scadenza della concessione a seguito della presentazione della domanda di rinnovo nel termine di legge;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone,
 come uso irriguo;

DATO ATTO che:

- come indicato dal Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, risulterebbe la possibilità di fornitura della risorsa idrica da parte dello stesso;
- che l'ipotesi di allacciamento alla condotta consortile risulta, secondo quanto dichiarato dal richiedente, tecnicamente impossibile in quanto non sono state concesse le necessarie servitù di passaggio da parte delle proprietà private interposte;
- non risultano quindi disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente in relazione all'uso richiesto;
- la derivazione oggetto di concessione in base alla valutazione *ex ante* condotta col "*metodo Era*" di cui alla "*Direttiva Derivazioni*", ricade nei casi di "*Attrazione*", definiti dalla medesima direttiva;

ACCERTATO che il volume di risorsa idrica richiesto in concessione, pari a mc/annui 15.795, non risulta coerente con il fabbisogno idrico del piano colturale, sulla base di quanto previsto dalla d.G.R. n. 1415/2016 e che conseguentemente, ai fini del rilascio della presente concessione, lo stessa debba essere ridotto a mc/annui 6.857;

DATO ATTO che con nota PG/2021/0160680 del 19/10/2021 è stato comunicato al richiedente il parziale diniego dei volumi richiesti in fase di rinnovo della concessione, senza che nei 10 giorni successivi siano state presentate osservazioni;

CONSIDERATO che le derivazioni d'acqua superficiale devono essere regolate in modo da garantire il deflusso minimo vitale (DMV), definito sulla base dell'allegato D della DGR 2067/2015 (Attuazione della Direttiva 2000/60/CE), calcolato secondo la Direttiva Derivazioni (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017) e la D.D.E. 4/2017, ai sensi del combinato disposto degli artt. 94 e 145 del DLgs n. 152/2006, dell'art. 48 del RR n. 41/2001 e dell'art 57 delle norme del Piano Regionale di Tutela delle Acque;

RITENUTO CHE il deflusso minimo vitale (DMV) debba essere fissato nella misura pari a l/s 590 nel periodo estivo (maggio - settembre) e nella misura pari a l/s 920 in quello invernale (ottobre - aprile);

PRESO ATTO del parere espresso dal Consorzio della Bonifica della Romagna Occidentale (prot. 16783 del 21/12/2021 acquisito al PG/2021/0196447 del 22/12/2021) che si è espresso come sopra riportato;

PRESO ATTO della nota del Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile di Ravenna – Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (prot. 16_11_2021.0062518.U. del 16/11/2021 acquisita al prot. PG/2021/0176458 del 16/11/2021), in cui comunica che in assenza di opera fissa di presa non viene rilasciato alcun nulla osta;

DATO INOLTRE ATTO che questa Agenzia non ha proceduto a richiedere alla Città Metropolitana di Bologna il parere di cui all'art. 12, R.R. 41/2001, avendo tale ente dichiarato di non esercitare più competenze tecnico-ambientali, in quanto trasferite ad Arpae a seguito del riordino di funzioni di cui al titolo II, l.r. 13/2015, con la conseguenza che la richiesta di parere debba ritenersi superflua in quanto è da ritenersi implicitamente compatibile col Piano Territoriale di coordinamento provinciale una derivazione per la quale sia stata verificata la compatibilità ambientale sulla base

dell'art. 5.9 del medesimo piano (nota del 6 giugno 2018, assunta a PGDG/2018/8375 del 06/06/2018);

RITENUTO pertanto di procedere in assenza del rilascio del parere della Città metropolitana di Bologna, di cui all'art. 12, R.R. 41/2001;

ACCERTATO che la richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie e a titolo di canone per l'anno 2022,
 risultando in regola col pagamento delle annualità pregresse;
- ha versato in data 25/01/2022, la somma pari a 250,00 euro dovuta a titolo di deposito cauzionale;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rinnovo della concessione cod. pratica BOPPA1045;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

- 1. di assentire all'azienda Cooperativa Trasporti Imola Scrl, c.f. 00287060370, il rinnovo con variante della concessione di derivazione d'acqua pubblica superficiale dal Fiume Santerno, codice pratica BOPPA1045, ai sensi degli art. 27 e 31, r.r. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte:
 - prelievo esercitato mediante motopompa mobile a combustione, posizionata alla bisogna,
 il cui pescante viene immerso nel Fiume Santerno senza nessuna opera fissa di presa;
 - ubicazione del prelievo: Comune di Imola (BO), località San Prospero, su terreno demaniale censito al fg. n. 132 fronte, mapp. n. 25; coordinate UTM RER x:721096; y: 915613;
 - corpo idrico interessato: Fiume Santerno, codice 062200000000 8 ER;
 - destinazione della risorsa ad uso irriguo;
 - portata massima di esercizio pari a l/s 15; portata media pari a l/s 0,22;
 - volume d'acqua concesso pari a mc/annui 6.857;

- 2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al 31 dicembre 2031;
- 3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 25/01/2022;
- 4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2022 in 28,99 euro;
- 5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 250,00 euro;
- 6. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
- 7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
- 8. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
- di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata,
 è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro
 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
- 10. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;
- 11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile

Servizio Gestione Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali dal Fiume Santerno rilasciata a Cooperativa Trasporti Imola Scrl, c.f. 00287060370 (cod. pratica BOPPA1045).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

- 1. Il prelievo è esercitato mediante una motopompa mobile a combustione da 100CV con un tubo in gomma e relativo pescante, che convoglia l'acqua nell'impianto di irrigazione a pioggia.
- Il punto di prelievo è sito in Comune di Imola (BO), località San Prospero, su terreno demaniale censito al fg. n. 132 fronte, mapp. n. 25; coordinate UTM RER x:721096; y: 915613.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

- 1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso irriguo finalizzato ad un comparto dichiarato complessivo di circa 6 Ha coltivato a seminativo, con irrigazione a pioggia.
- 2. Il prelievo di risorsa idrica è assentito con portata massima di esercizio pari a l/s 15, portata media pari a l/s 0,22 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 6.857.
- 3. Il prelievo di risorsa idrica può essere esercitato durante l'intero arco dell'anno.
- 4. Il prelievo avviene dal Fiume Santerno, codice 062200000000 8 ER.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

- Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione, il cui importo per l'anno 2022 è pari a € 28,99 euro.
- Il pagamento del canone deve avvenire, mediante PagoPA, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, con le modalità indicate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle concessioni, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
- 3. L'importo del canone è soggetto agli aggiornamenti e rideterminazioni disposti con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello

di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

4. ai sensi della DGR 1792/2016 i canoni annui relativi alle concessioni di derivazione d'acqua pubblica destinata ad uso irriguo, di norma determinati sulla base della portata massima assentita nell'unità di tempo, in caso di opera di presa con installato idoneo dispositivo di misuratori dei volumi derivati, il canone sia determinato sulla base del volume d'acqua prelevato, fermo restando che il canone effettivamente corrisposto non potrà essere inferiore al canone minimo stabilito dalla normativa vigente per l'uso irriguo; la parte di canone anticipatamente corrisposta che risulterà eccedente, sarà imputata a compensazione, ai canoni dovuti negli anni successivi e potrà essere, eventualmente, restituita solo a seguito della cessazione della concessione.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

- Il deposito cauzionale versato, pari a 250,00 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
- 2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

- 1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2031.
- 2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

- 3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
- 4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

- Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
- 2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
- 3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Deflusso minimo vitale** - E' fatto obbligo al concessionario di garantire il rispetto del DMV

- nella misura pari a 1/s 590 nel periodo estivo e nella misura pari a 1/s 920 in quello invernale;
- 2. Dispositivo di misurazione Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
- 2. Cartello identificativo Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione, il termine di validità della stessa e i periodi di effettivo prelievo.
- 3. Variazioni Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
- 4. **Sospensioni del prelievo** Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
- Subconcessione Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
- 6. Cambio di titolarità Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
- 7. Cessazione dell'utenza Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il

ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

- 8. **Responsabilità del concessionario** Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
- 9. **Osservanza di leggi e regolamenti** Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

Il sottoscritto Montroni Luca c.f. MNTLCU76C27E289K in qualità di legale rappresentante d
Cooperativa Trasporti Imola Scrl, c.f. 00287060370, presa visione del presente disciplinare di
concessione in data/, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

Il legale rappresentante

Firma per accettazione

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.